

La nuova procedura digitale (dlgs 87/20024) manda in soffitta l'autofattura-denuncia

Manca la fattura? C'è il TD29

Pronto il modello per segnalare alle Entrate le irregolarità

DI FRANCO RICCA

Per segnalare all'Agenzia delle entrate l'omessa o irregolare fatturazione dell'operazione da parte del fornitore ed evitare la sanzione di legge, il cessionario/committente deve trasmettere al Sistema di interscambio un file TD29. La nuova tipologia di documento digitale è stata inserita dall'Agenzia con l'ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.9) utilizzabili da ieri, 1° aprile 2025. Ha così trovato attuazione l'importante modifica apportata all'art. 6, comma 8, del dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, dal dlgs n. 87 del 14 giugno 2024 di revisione delle sanzioni tributarie, che ha mandato in soffitta l'autofattura-denuncia (eccetto che per le operazioni soggette ad inversione contabile).

La norma prevalente

Secondo il precedente testo del predetto comma 8, il soggetto passivo che non avesse ricevuto la fattura entro quattro mesi dall'acquisto dei beni o servizi, era punito con la sanzione pari al 100% dell'Iva, con un minimo di 250 euro, qualora non avesse provveduto a regolarizzare l'operazione entro i successivi trenta giorni trasmettendo all'Agenzia delle entrate un documento (elettronico via Sdi, tipo TD20) recante le indicazioni prescritte dall'art. 21 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. autofattura) e pagando l'Iva dovuta; nel caso di ricezione di una fattura irregolare, la regolarizzazione doveva eseguirsi emettendo entro trenta giorni dalla registrazione della stessa un documento integrativo e pagando

l'eventuale maggiore Iva dovuta.

Le novità

Nella versione modificata dal dlgs n. 87/2024, il citato comma 8 commina la più mite sanzione del 70% dell'imposta, con il minimo di 250 euro, al cessionario/committente che "non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare." Al destinatario, quindi, non è più fatto obbligo di regolarizzare l'operazione versando egli stesso l'imposta, ma semplicemente di segnalare il fatto all'Agenzia, nel suddetto termine, con la modalità ora individuata nelle nuove specifiche tecniche, ossia trasmettendo al Sdi un documento TD29 compilato in conformità alle indicazioni ivi precisate. In particolare, il documento, oltre ai dati del cedente/prestatore e al numero di partita Iva del cessionario/committente, dovrà riportare, tra l'altro, l'imponibile non fatturato (o non indicato nella fattura) da parte del fornitore, nonché la relativa Iva o, in alternativa, la natura dell'operazione qualora non imponibile o esente. A quest'ultimo riguardo, occorre evidenziare che la nuova norma esclude che il cessionario/committente abbia l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'Iva "derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non

direttamente verificabile." Qualora l'operazione sia imponibile, il cessionario/committente, non essendo più tenuto al pagamento dell'imposta indicata nel documento, ovviamente non potrà portarla in detrazione.

La nuova procedura si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; è da osservare che questa previsione generale sulla decorrenza delle rimodulate sanzioni amministrative, per la fattispecie in esame ha generato problematiche di diritto transitorio sulle quali l'Agenzia delle entrate non ha preso posizione (si veda ItaliaOggi del 28 maggio 2024).

Obbligo dell'autofattura

Occorre infine precisare che, per effetto della nuova disciplina, la "vecchia" procedura di autofatturazione con pagamento dell'imposta, con trasmissione al Sdi del file TD20, resta valida, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del dlgs n. 471/1997, solo per la regolarizzazione di operazioni in relazione alle quali il cessionario/committente è tenuto ad assolvere l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile interna (es. operazioni del settore edilizio, cessioni di rottami) o esterna (es. acquisti intracomunitari, acquisti da fornitori esteri). In tal senso sono state modificate le indicazioni delle specifiche tecniche.

— © Riproduzione riservata —



Nuove regole già in vigore

